

STUDIO LEGALE  
AVV. MAURO SCHIRRA

---

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA  
RICORSO IN RIASSUNZIONE

Nell'interesse di **Maria Elena Pinna**, c.f. PNNMLN81A47B354Z, nata il 07.01.1981 a Cagliari e residente in Siurgus Donigala, al Vico Boi Corona, n. 1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale alle liti resa in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Mauro Schirra (c.f. SCHMRA89S27E004U) e Cinzia Mazza (c.f. MZZCNZ88R44B354B) del Foro di Cagliari, elettivamente domiciliata al domicilio digitale eletto corrispondente agli indirizzi pec iscritti nel Reginde: [studiolegaleschirra@pec.it](mailto:studiolegaleschirra@pec.it) e [cinzia.mazza@pec.it](mailto:cinzia.mazza@pec.it), (tutte le comunicazioni potranno essere effettuate ai predetti indirizzi pec e fax 070653935);

**- RICORRENTE -**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore* - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio Terzo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con sede in Cagliari nella via Dante n. 23/25 che li rappresenta e difende *ex lege*;

**- RESISTENTE -**

**E NEI CONFRONTI DI**

**Debora Cocco**, c.f. CCCDBR93E47I452J, nata a Sassari il 07.05.1993 e residente in Cagliari presso la Piazza Aldebaran n. 4, nella sua qualità di candidata collocata al 138 posto in graduatoria che spetterebbe alla ricorrente;

**- CONTROINTERESSATO -**

**PER L'ANNULLAMENTO**

*previa adozione di idonee misure cautelari*

*(compresa la sospensione, il remand o altra misura atipica idonea)*

- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, dott. Francesco Feliziani, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 498 del 28.4.2020, come modificato con ss.mm.ii., per i posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna, denominato *m\_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023500.28-10-2022* (doc. **1**), nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- nonché della graduatoria allegata denominata *Graduatoria primaria posto comune-signed* (doc. **1 bis**), nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- nonché del provvedimento di Chiarimenti sul punteggio attribuito per i titoli posseduti dai candidati – primaria posti comuni denominato *m\_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023588.28-10-2022* del 28.10.2022 (doc. **2**), nella parte in cui attribuisce alla

ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente a lei spettante sulla scorta dei titoli non valutati;

- per quanto di ragione e ove occorresse, in via mediata, del bando *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (Decreto n. 498)”* (doc. 3) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28.4.2020, ove mai fosse interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione e, quindi, nel senso di precludere l'assunzione e/o il collocamento all'interno della graduatoria di merito della ricorrente con un punteggio superiore;

- per quanto di ragione e ove occorresse di tutte le comunicazioni pubblicate a sistema inerenti la procedura, laddove lesive in relazione alla procedura concorsuale;

- nonché dei verbali e di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, di parte ricorrente;

- nonché di tutti i contratti nelle more stipulati con altri aspiranti partecipanti alla procedura, precedenti la posizione del ricorrente in graduatoria, non conosciuti;

- per quanto di ragione di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche interno non conosciuto;

\*\*\*

#### BREVE PREMESSA SUI FATTI DI CAUSA

Con ricorso iscritto al R.A.C.L. n. 3977/2022, depositato in data 16.12.2022, la ricorrente agiva, dinanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari, sez. Lavoro, ex art. 700 c.p.c., (doc. 4) per domandare al Giudice adito di *“ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-bis ss. c.p.c., affinché Voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:*

- *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento e alla valutazione del titolo posseduto “Laurea triennale o Diploma accademico di I livello”, coincidente con la Laurea triennale conseguita in “Scienze dell'Educazione e della Formazione” in data 11.12.2008, nonché accertare e dichiarare il diritto alla correzione del punteggio assegnato con ogni consequenziale provvedimento da adottare;*

- *nonché per l'effetto accertare e dichiarare che, per le ragioni di cui all'espositiva che precede, alla ricorrente devono essere riconosciuti ed accreditati n. 192 punti nella graduatoria di merito per posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna;*

- *per effetto della pronuncia di cui al capo che precede: ordinare all'Amministrazione resistente e ai competenti Uffici Scolastici la rettifica del punteggio in n. 188,25 punti nella graduatoria di merito per posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna, con conseguente rettifica della predetta graduatoria collocando la ricorrente nella stessa sulla base del punteggio di cui sopra, con ogni conseguenza di legge in ordine alla stipula dei relativi contratti di lavoro sulla base del punteggio posseduto;*

- vinte le spese e le competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” che di seguito si ritrascrive:

*STUDIO LEGALE*  
**AVV. MAURO SCHIRRA**

---

*STUDIO LEGALE*  
**AVV. MAURO SCHIRRA**

---

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

**SEZIONE LAVORO**

*RICORSO EX ART 700 C.P.C.*

Nell'interesse di **Maria Elena Pinna**, codice fiscale PNNMLN81A47B354Z, nata il 07.01.1981 a Cagliari e residente in Siurgus Donigala, al Vico Boi Corona, n. 1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dagli avv.ti Mauro Schirra (c.f. SCHMRA89S27E004U) e Cinzia Mazza (c.f. MZZCNZ88R44B354B), ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale eletto corrispondente agli indirizzi pec iscritti nel Regide: [studiolegaleschirra@pec.it](mailto:studiolegaleschirra@pec.it) e [cinzia.mazza@pec.it](mailto:cinzia.mazza@pec.it), (tutte le comunicazioni potranno essere effettuate ai predetti indirizzi pec);

- RICORRENTE -

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, codice fiscale 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore* - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio Terzo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con sede in Cagliari nella via Dante n. 23/25 che li rappresenta e difende *ex lege*;

- RESISTENTE -

**E NEI CONFRONTI DI**

**Tutti i candidati** controinteressati che precedono la ricorrente nella graduatoria definitiva di merito per posti comuni della scuola primaria per la regione Sardegna, **in relazione ai quali si fa istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami** ai sensi dell'art. 150 c.p.c. dell'atto introduttivo prescrivendone le relative modalità.

- CONTROINTERESSATI -



Brevi considerazioni preliminari

Preliminarmente si segnala che casi analoghi a quello che viene con il presente ricorso portato all'attenzione di Codesto Ill.mo Giudice sono già stati decisi in senso positivo nei procedimenti testè richiamati, le cui pronunce si offrono in allegato: Trib. Frosinone, sentenza nr. 228/2021 del 16.03.2021 (doc. 7); Tribunale di Pistoia, ordinanza del 26.01.2021 RG 584/2020 (doc. 8); Tribunale di Foggia, ordinanza del 02.01.2021 Rg. 7638/2020 (doc. 9); Tribunale di Massa nr. 2363/2020 del 04/11/2020 RG n. 738/2020 Giudice Dott.ssa Erminia Agostini (doc. 10).

FATTO

Questi i fatti. Con Decreto prot. n. 0023500 del 28 ottobre 2022 (doc. 1) il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio III, ha approvato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 498 del 28 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021, per i posti comuni della scuola primaria per la regione Sardegna.

Come previsto dall'art. 7, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 325 del 5 novembre 2021 (doc. 2), recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106"*, per la valutazione delle prove e dei titoli posseduti dai candidati al concorso *de quo* *"La commissione (avrebbe dovuto assegnare) ai titoli culturali e professionali di cui all'articolo 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti"*. L'art. 10 del Decreto in commento dispone espressamente che *"L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi"*.

La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura per l'inserimento nelle graduatorie di merito, inviandola, per mezzo di intermediario abilitato – INCA Patronato CGIL di Viale Monastir -, telematicamente mediante l'applicazione presente sul sito [www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it) "Istanze on line



(POLIS)" in data 01.07.2020 ed acquisita al protocollo al n.m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0897607.01-07-2020 (doc. 3).

Nella sezione relativa all'indicazione del possesso della "Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (B.9)", l'odierna ricorrente, sempre a mezzo di intermediario abilitato, ha proceduto alla compilazione inserendo la seguente dicitura: "Laurea triennale o Diploma accademico di I livello".

**Ha dunque documentato il possesso del titolo come richiesto dal bando.**

Va inoltre precisato che l'Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021, recante "Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, adottata ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 prevedesse", prevede, al punto B.9, l'attribuzione di un punteggio pari a 3,75 per il possesso di "Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (per ciascun titolo)" (doc. 4).

È evidente quindi che la previsione del bando non impone l'indicazione di ulteriori specificazioni, ma unicamente l'indicazione del possesso della laurea senza richiedere la precisazione della classe di laurea medesima e quindi della sua denominazione.

Ciononostante, in data 28 ottobre 2022, con avviso prot. n. 0023588, il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio III, con riferimento al punteggio attribuito per i titoli posseduti dai candidati del concorso per i posti comuni della scuola primaria, proprio **in virtù della generica previsione del bando e in violazione del vincolo di interpretazione letterale dei bandi di concorso e del divieto di interpretazione analogica ha, a forziori, stabilito che:** "A seguito delle numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni di presunte erroneità trasmesse a questo ufficio da parte di vari candidati in merito ad asserite erroneità dai medesimi riscontrate nell'attribuzione del punteggio spettante per i titoli posseduti, si precisa che: - i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui agli articoli 7 comma 4 e 10 del decreto ministeriale n. 325 del 2021 sono unicamente quelli correttamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi, non essendo giuridicamente ammissibile alcuna successiva integrazione o aggiunta di titoli ulteriori, pur se anteriormente conseguiti; - non sono stati valutati i titoli dichiarati in una sezione della domanda diversa da quella pertinente e





*corrispondente a quanto previsto dall'allegato B al decreto ministeriale anzidetto. Per tal ragione, taluni candidati non hanno potuto vedersi riconosciuto il punteggio relativo a servizi dichiarati esclusivamente nelle note e non già valorizzando l'apposita sezione della domanda che lo richiedeva (è il caso del servizio svolto presso scuole paritarie, non valutabile); - non si è inoltre potuto procedere alla valutazione di titoli di studio ulteriori, frequentemente dichiarati dai candidati, ove non correttamente individuati. Più specificamente, l'errore non di rado riscontrato attiene al mancato inserimento della denominazione della laurea, limitandosi per esempio il candidato a dichiarare, pur nella sezione corretta, di essere in possesso di una "laurea triennale o diploma accademico di primo livello" e omettendo tuttavia di compilare l'ulteriore indicazione sottostante che la domanda richiedeva. Al fine di chiarire ogni dubbio, si precisa anche che non si procederà ad alcuna correzione degli errori del tipo di quelli fin qui rappresentati, atteso che ciò apparirebbe contrastante con il generale principio di autoresponsabilità e parità di trattamento tra i candidati di una procedura concorsuale, oltre a comportare un non trascurabile e non giustificabile aggravamento dell'attività dell'amministrazione." (doc. 5).*

Venivano quindi violate frontalmente le regole sull'interpretazione delle clausole del bando, giacché modificate *ex post* come si dirà meglio infra nella parte in diritto.

Sempre in punto di fatto si soggiunge che in data 28 ottobre 2022 il Ministero resistente ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 498 del 28 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021, per i posti comuni della scuola primaria per la regione Sardegna, **ove la ricorrente è stata collocata al posto n. 149 con un punteggio pari a 188,25.**

Solo in tale occasione la ricorrente si rendeva conto dell'errore commesso dall'Amministrazione convenuta nella valutazione e conseguente attribuzione dei punteggi, avendo omesso di considerare il titolo posseduto ed espressamente dichiarato nella sezione corrispondente, rappresentato dalla "Laurea triennale o Diploma accademico di I livello" ai sensi e per gli effetti di cui al punto B.9 dell'Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021 e per l'effetto di tale omissione risultava frustrato il proprio diritto soggettivo a collocarsi in una posizione migliore nella graduatoria di punteggio. Infatti, la dott.ssa Pinna è in possesso della Laurea triennale di primo livello in Scienze dell'Educazione e della Formazione (18 – Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione), indirizzo Scienze dell'Educazione Extrascuolaistica, conseguita in data 11.12.2008 con votazione 100/110 come correttamente indicato nella domanda di partecipazione (doc. 6).

**Dopo essersi confrontata con gli uffici competenti dell'Amministrazione ha appreso che l'omessa attribuzione del punteggio sia derivata da una asserita mancata precisazione della denominazione**



della Laurea conseguita, perché - a dire del Ministero - la sola indicazione del titolo “*Laurea triennale o Diploma accademico di I livello*” sarebbe insufficiente ai fini della relativa attribuzione del punteggio. Tale conclusione è stata, pure, esplicitata dall’Amministrazione resistente nell’ambito dell’avviso pubblicato in data 28.10.2022 e poc’anzi testualmente e integralmente richiamato (v. doc. 5): “...l’errore non di rado riscontrato attiene al mancato inserimento della denominazione della laurea, limitandosi per esempio il candidato a dichiarare, pur nella sezione corretta, di essere in possesso di una “*laurea triennale o diploma accademico di primo livello*” e omettendo tuttavia di compilare l’ulteriore indicazione sottostante che la domanda richiedeva.”.

Pare evidente il macroscopico errore commesso dall’Amministrazione resistente, allorché alcuna statuizione del bando ha mai specificato che l’omessa indicazione del titolo di laurea posseduta, con riferimento al punto B.9. dell’Allegato B più volte citato, comportasse la mancata attribuzione del relativo punteggio.

D’altronde la nota di chiarimenti successivamente fornita dall’Amministrazione è prova provata del fatto che molti altri candidati siano incorsi nello stesso errore, frutto di una previsione a-specifica che induceva in errore e neppure imponeva espressamente la specificazione della tipologia della laurea posseduta, ma unicamente richiedeva l’indicazione del possesso della laurea (che è stata correttamente indicata dalla ricorrente).

Il sopra esposto *modus operandi* seguito dall’Amministrazione risulta palesemente illegittimo per i motivi di seguito esposti.

#### DIRITTO

##### **I. – Sul diritto della ricorrente, dott.ssa Maria Elena Pinna, alla corretta valutazione dei titoli posseduti e sulla corretta attribuzione del punteggio.**

La ricorrente vanta un diritto soggettivo a collocarsi in una differente posizione all’interno della graduatoria definitiva di merito, la quale non tiene conto della ulteriore laurea posseduta dalla ricorrente. Inoltre la lesione del diritto soggettivo della ricorrente discende anche dalla mancata instaurazione del soccorso istruttorio, come si dirà infra.

Basti osservare inoltre che, **mentre per le sezioni B.2, B.3, B.4 e B.5** dell’Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021 la precisazione della denominazione del corso di laurea era esplicitamente imposta dal bando (letteralmente il bando in tal senso prevedeva che “*B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea*





*magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.4 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56 di ambito musicale (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati (per ciascun titolo) Punti 5"). Di contro si osserva che - con riferimento alla sezione B.9 (cioè quella che ha indotto in errore la ricorrente) - lo stesso Allegato non richiedeva, ai fini dell'attribuzione del punteggio, alcuna ulteriore specificazione, imponendo solamente la dichiarazione del possesso del titolo Laurea triennale o Diploma accademico di I livello "non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso di cui ai punti B.2, B.3, B.4 e B.5".*

A parere di chi scrive quindi si evince *ictu oculi* e senza sforzi ermeneutici la differenza terminologica utilizzata dal Ministero che **in un caso** ha espressamente imposto delle specificazioni relativamente alla classe di laurea e **in un secondo caso** (quello che ha penalizzato la ricorrente) non ha imposto ulteriori specificazioni così fuorviando i candidati nella compilazione della domanda.

In sostanza si vede subito che la ricorrente non ha ommesso di dichiarare il possesso di titoli da valutare, ma li ha dichiarati correttamente utilizzando perfino la dicitura espressamente richiesta dalla *lex specialis*, tanto più che lo stesso bando era chiarissimo e non imponeva ulteriori specificazioni.

Devono quindi trovare applicazione i consolidati principi ermeneutici a cui è vincolata l'amministrazione nella applicazione dei bandi: "L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando "de quo", soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative.

La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento



*dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione; mentre invece le ragioni immanenti, di matrice eurounitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sé, ma per la stessa amministrazione appaltante.*

*Invero, le regole della lex specialis di gara vincolano sia i concorrenti, sia la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nel dar loro concreta attuazione. Il rigore formale che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e speditezza, e per altro verso alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, inclusa la parità di condizioni tra i concorrenti". (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307)*

In ogni caso, anche nel denegato caso in cui si volesse affermare che la *lex specialis* si prestasse ad una qualche ambiguità terminologica (e non è questo il caso), **l'amministrazione non ha comunque ragione.**

Dovrebbero anche in siffatta ipotesi trovare applicazione differenti parametri di interpretazione rispetto a quelli utilizzati dall'amministrazione nel caso *de quo*, atteso che: "Nel dubbio le clausole della *lex specillis* vanno interpretate in modo da consentire la massima partecipazione; le cause d'esclusione, oltre che tipiche e tassative, devono essere espressamente previste (cfr. Cons. Stato, Ad plen., 6 giugno 2012, n. 21; Ad plen., 25 febbraio 2014, n. 9); il disciplinare di gara è la fonte principale quando non esclusiva delle disposizioni sui requisiti di ammissione e di qualità delle offerte; il soccorso istruttorio è incombente necessario per dirimere l'equivocità delle disposizioni della lex specialis (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 11 aprile 2011 n. 2230)." (Consiglio di Stato, sez. V, 16.03.2016 n. 1039).

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che "In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di *lex specialis* che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà" (ex multis, TAR Torino, 08.07.2016 n. 987; Cfr. T.A.R. Torino, sez. I, 30 novembre 2009 n. 3190; in senso analogo, da



ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2016 n. 1024; T.A.R. Salerno, sez. I 09 ottobre 2015, n. 2181; T.A.R. Milano, sez. III 08 luglio 2015 n. 1577).

In sostanza, al cospetto di un titolo espressamente e correttamente dichiarato, il Ministero avrebbe dovuto instaurare il soccorso istruttorio, che ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione/dei requisiti già prodotti/dichiarati, ma ritenuta dall'amministrazione incompleti o irregolari sotto un profilo formale, e non anche di consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione della domanda.

La decisione del Ministero si rivela fortemente pregiudizievole per la ricorrente che, avendo riportato il punteggio 188,25, laddove il titolo dichiarato fosse stato utilmente considerato, avrebbe potuto collocarsi **ben dieci posizioni superiori** rispetto a quella in cui risulta posizionata attualmente, per vero a fronte dell'illegittimità della condotta addebitabile all'Amministrazione convenuta. L'Amministrazione ha del tutto omesso di provvedere mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, rendendo illegittima la graduatoria nella parte in cui non ha valutato correttamente ed attribuito il conseguente punteggio ai titoli posseduti dalla ricorrente.

Controvertendo in materia di selezioni pubbliche, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare l'applicabilità del soccorso istruttorio a fattispecie analoghe a quella *de qua* ed il principio di diritto affermato merita in questa sede di essere testualmente richiamato: *"Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoreponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente,*



*consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro - il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza" (Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).*

Volgendosi alla vicenda in esame il titolo è stato correttamente indicato, risulta assente solo la specificazione della classe di laurea che il Ministero, prima di concludere per la non valutabilità dei titoli posseduti, ben poteva richiedere alla candidata di specificare indicando la denominazione della Laurea triennale di I livello conseguita (laurea il cui possesso, si ribadisce, è stato comunque indicato).

Se quindi l'incertezza sui titoli poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio al concorrente, la lesione del diritto è evidente.

Pertanto, a riprova della illegittimità della condotta posta in essere dall'Amministrazione basti considerare che, come ammesso da quest'ultima nell'ambito dell'avviso pubblicato in data 28 ottobre 2022, sono pervenute al Ministero "numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni di presunte erroneità trasmesse a questo ufficio da parte di vari candidati in merito ad asserite erroneità dai medesimi riscontrate nell'attribuzione del punteggio spettante per i titoli posseduti", ciò ad evidente attestazione della scarsa trasparenza dell'operato statale, nonché della aperta contraddittorietà tra il D.M. n. 325 del 05.11.2021, l'Allegato B più volte menzionato e i provvedimenti di approvazione della graduatoria odiernamente censurati.

In ogni caso, ciò che rileva è che l'Amministrazione ha trascurato di superare l'omissione asseritamente sussistente riscontrata.

In questo senso è evidente come il limite all'attivazione del soccorso istruttorio di cui discorre la giurisprudenza precedentemente richiamata non sia stato valicato (limite si rammenta coincidente con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale).





Qui è d'uopo sottolineare che il requisito è stato correttamente indicato e quindi non si sta andando ad integrare il possesso di requisiti totalmente omessi nella domanda di partecipazione, ma si sta specificando unicamente la classe di laurea.

La problematica in argomento ha formato oggetto di diverse pronunce da parte dei Giudici del Lavoro che, riconoscendo la propria competenza in materia, si sono favorevolmente espressi per l'applicazione in casi simili del c.d. principio del soccorso istruttorio, che è stato ritenuto pienamente applicabile anche in caso di erronea e/o omessa indicazione dei titoli posseduti, qualora li stessi siano già e/o comunque conosciuti dall'Amministrazione, ad esempio perché dichiarati ai fini dell'inserimento in un'altra graduatoria.

In tale filone giurisprudenziale si inserisce una prima pronuncia del **Tribunale di Massa** in base alla quale in caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli "effettivamente posseduti", i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6). Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi pare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MIUR (cfr. in senso favorevole ordinanza Tribunale di Massa, n. 2363/2020 del 04/11/2020 RG n. 738/2020 Giudice, dott.ssa Erminia Agostini). Nel caso oggetto della pronuncia di cui sopra era emerso che, dai dati in possesso del MIUR ed in ragione delle precedenti graduatorie, alla ricorrente erano già stati riconosciuti 134 punti anche in ragione dei servizi svolti presso le scuole paritarie, servizi che andavano valutati, dato pacifico, anche per le Graduatorie Provinciali per le supplenze di cui all'Ordinanza Ministeriale 60/2020 quali titoli di servizio secondo le Tabelle allegate C/1.

La valutazione dei titoli posseduti dai Docenti anche nell'ipotesi di mancato inserimento degli stessi nella domanda su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati già in possesso del MIUR, è stata ritenuta come discendente dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio che, in casi simili, deve sempre guidare l'azione dell'Amministrazione (Trib. Frosinone, sentenza n. 228/2021 del 16.03.2021; Tribunale di Pistoia, Ordinanza del 26.01.2021 RG n. 584/2020 (doc. 7); Tribunale di Foggia, ordinanza del 02.01.2021 RG n. 7638/2020 (doc. 8)).

Titoli che seppure posseduti e conosciuti dall'Amministrazione per un eccessivo formalismo non sono stati valutati, a scapito del buon andamento della pubblica amministrazione, favorendo chi aveva meno titoli della stessa ricorrente.



Inoltre, si evidenzia per un altro verso che pure per la tutela dell'interesse pubblico è preferibile la tutela della posizione soggettiva di chi è in possesso di più titoli e che correttamente ha compilato la domanda, piuttosto che il favorire soggetti meno titolati con minori requisiti.

Col riconoscimento dei titoli di accesso, come già affermato in precedenza, la ricorrente avrebbe maturato **192 punti totali** (di cui 188,25 già riconosciuti + 3,75 punti per il titolo non valutato), che le avrebbero consentito un posizionamento nella graduatoria definitiva al 138° posto.

\*\*\*

#### Istanza cautelare

In merito al *fumus boni iuris*, dall'espositiva che precede emerge la palese fondatezza e le valide ragioni che assistono la domanda della ricorrente. Come esaurientemente argomentato nei capi che precedono, risulta infatti evidente l'illegittimità, sotto plurimi profili, dell'operato dell'Amministrazione.

Parimenti, in merito al *periculum in mora*, esistono fondate ed evidenti ragioni di urgenza sottese all'accoglimento dell'invocato provvedimento cautelare d'urgenza, ravvisabili nella necessità di una tutela immediata e anticipata del diritto della ricorrente incompatibile con i tempi del giudizio ordinario, considerato che di fatto, nelle more del giudizio e in attesa della sua definizione con sentenza di merito, l'interesse della ricorrente verrebbe definitivamente frustrato, giacché la decisione non giungerebbe verosimilmente prima della scadenza del periodo di validità della graduatoria.

A tale ultimo proposito si evidenzia che il D.M. n. 325 del 5 novembre 2021, all'art. 1, comma 2, preveda quanto segue: *"I concorsi sono banditi con frequenza annuale, nelle regioni e per i ruoli nei quali si preveda un'effettiva vacanza e disponibilità di posti nell'organico dell'autonomia."*

Pare doveroso, inoltre, segnalare che la ricorrente attualmente si ritrova in una posizione lavorativa precaria, giacché è assunta a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto di *"sostegno psicofisico"* (doc. 14). Il contratto stipulato con l'Amministrazione convenuta, inizialmente con durata dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022, è stato prorogato fino al 30 giugno 2023, per un numero di 24 ore settimanali di lezione da svolgersi presso l'istituto di scuola primaria di Via Castiglione (CAEE09301P).

Gli effetti lesivi della condotta dell'Amministrazione convenuta, peraltro, non ricadono su interessi meramente patrimoniali, ma comportano un ulteriore pregiudizio non patrimoniale e vanno ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali, come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*. La ricorrente, infatti,





vedrebbe gravemente compromessa la propria professionalità, e ciò unicamente in ragione degli errati calcoli operati dall'Amministrazione statale.

Non v'è chi non veda, quindi, come, dall'omessa rettifica della graduatoria consegua direttamente un obiettivo pregiudizio in termini di perdita economica – compenso non percepito nell'ipotesi in cui si procedesse alla contrattualizzazione dei partecipanti inseriti in graduatoria -, di *chance* e di lesione di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'*impoverimento della professionalità*. In particolare, verrebbe leso *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 14443 del 6 novembre 2000).

\*\*\*

Sulla natura del provvedimento richiesto.

A giudizio di questa difesa, la rettifica della graduatoria e l'attribuzione del corretto punteggio devono condurre alla collocazione della ricorrente nella posizione n. 138 della graduatoria di merito oggi censurata, con conseguente revoca del Decreto prot. n. 0023500 del 28 ottobre 2022 emessa dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna con il quale è stata approvata la graduatoria stessa.

Agli atti del datore, di natura negoziale, si correlano, infatti, *“diritti soggettivi, e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un facere, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltretutto del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l'ordine della promozione”* (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., n. 4436 del 23 febbraio 2018; in senso conforme si vedano anche Cass. Civ. Sez. Lav., n. 18835 del 28 luglio 2017; Cass. Civ. Sez. Lav., n. 268 del 9 gennaio 2019).

\*\*\*



**Sulla successiva azione di merito.**

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito. L'azione di merito avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato.

\*\*\*

Alla luce delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono la **dott.ssa Maria Elena Pinna**, come sopra rappresentata e difesa, con il ministero dei sottoscritti avvocati, adisce Codesto Ecc.mo Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-bis ss. c.p.c., affinché Voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento e alla valutazione del titolo posseduto "*Laurea triennale o Diploma accademico di I livello*", coincidente con la Laurea triennale conseguita in "*Scienze dell'Educazione e della Formazione*" in data 11.12.2008, nonché accertare e dichiarare il diritto alla correzione del punteggio assegnato con ogni consequenziale provvedimento da adottare;
- nonché per l'effetto accertare e dichiarare che, per le ragioni di cui all'espositiva che precede, alla ricorrente devono essere riconosciuti ed accreditati n. 192 punti nella graduatoria di merito per posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna;
- per effetto della pronuncia di cui al capo che precede: ordinare all'Amministrazione resistente e ai competenti Uffici Scolastici la rettifica del punteggio in n. 188,25 punti nella graduatoria di merito per posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna, con conseguente rettifica della predetta graduatoria collocando la ricorrente nella stessa sulla base del punteggio di cui sopra, con ogni conseguenza di legge in ordine alla stipula dei relativi contratti di lavoro sulla base del punteggio posseduto;
- **vinte le spese e le competenze di lite** da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con osservanza.

**Istanza notifica pubblici proclami**

In considerazione del rilevante numero dei docenti controinteressati, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti che precedono la dott.ssa Pinna nella graduatoria di merito per posti comuni della scuola primaria per la Regione Sardegna, si chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notifica *ex art.*



*STUDIO LEGALE*  
**AVV. MAURO SCHIRRA**

---

*STUDIO LEGALE*  
**AVV. MAURO SCHIRRA**

---

150 c.p.c., come peraltro prassi di questo Tribunale in giudizi simili, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Ad istruzione della causa si producono in copia i seguenti atti e documenti:

1. Decreto prot. n. 0023500 del 28 ottobre 2022;
2. Decreto Ministeriale n. 325 del 5 novembre 2021;
3. domanda di partecipazione n.m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0897607.01-07-2020;
4. Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021;
5. Avviso prot. n. 0023588 del 28 ottobre 2022;
6. certificato Laurea triennale di primo livello in Scienze dell'Educazione e della Formazione;
7. Tribunale di Pistoia, ordinanza del 26.01.2021 RG. 584/2020;
8. Tribunale di Foggia, ordinanza del 02.01.2021 RG. 7638/2020;
9. graduatoria;
- 10\_1\_2. autocertificazione sul reddito sottoscritta dalla ricorrente;
- 11\_1\_2\_3. contratto e proroga dott.ssa Maria Elena Pinna.

\*

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa è esente in quanto la ricorrente non supera i limiti di reddito ex legge previsti a tal fine, come da autocertificazione allegata al doc.

10\_1 nelle produzioni documentali.

Con osservanza.

Avv. Mauro Schirra

Avv. Cinzia Mazza



All'esito dell'udienza del 03.02.2023 il Giudice si riservava.

Con Ordinanza del 20.03.2023, che di seguito si ritrascrive, l'Ill.mo Giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo (doc. **5**).

**TRIBUNALE DI CAGLIARI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

- a scioglimento della riserva;
- letti gli atti e la documentazione di causa

**ORDINANZA**

1. Maria Elena Pinna ha proposto azione cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio Terzo, allegando:

- di aver partecipato al *“Concorso ordinario, per titolo ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria”* per 12.863 posti, indetto dal Ministero dell'Istruzione con d.d. n. 498 del 28 aprile 2020, modificato dal d.d. n. 2215 del 18 novembre 2021, collocandosi al 149° posto, con punteggio pari a 188,25, nella graduatoria di merito approvata con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sardegna prot. n. 0023500 in data 28 ottobre 2022;
- che il Decreto Ministeriale n. 325 del 5 novembre 2021, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”*, in ordine alla valutazione delle prove e dei titoli posseduti dai candidati al concorso *de quo*, prevede che *“la commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'articolo 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti”* (art. 7, co. 4, d.m. 325/2021), identificando i titoli valutabili nella procedura concorsuale previo rinvio a un elenco contenuto in un documento allegato: *“L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi”* (art. 10, co. 1, d.m. 325/2021);
- che l'Allegato B al d.m. 325/2021 prevede, al punto B.9, l'attribuzione di un punteggio pari a 3,75 punti per il possesso di *“Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (per ciascun titolo)”*;

Pagina 1

Firmato Da: MARONGIU MATTEO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 491894abbc0678c





- che tale punteggio non le è stato attribuito per aver compilato la propria domanda di partecipazione alla procedura, nella sezione relativa all'indicazione del possesso della *"Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (B.9)"* inserendo la sola dicitura *"Laurea triennale o Diploma accademico di I livello"*, senza specificare la denominazione della laurea;

- che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sardegna, con l'avviso prot. 0023588 del 28 ottobre 2022, ha precisato: *"A seguito delle numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni di presunte erroneità trasmesse a questo ufficio da parte di vari candidati in merito ad asserite erroneità dai medesimi riscontrate nell'attribuzione del punteggio spettante per i titoli posseduti, si precisa che: - i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui agli articoli 7 comma 4 e 10 del decreto ministeriale n. 325 del 2021 sono unicamente quelli correttamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi, non essendo giuridicamente ammissibile alcuna successiva integrazione o aggiunta di titoli ulteriori, pur se anteriormente conseguiti; - non sono stati valutati i titoli dichiarati in una sezione della domanda diversa da quella pertinente e corrispondente a quanto previsto dall'allegato B al decreto ministeriale anzidetto. Per tal ragione, taluni candidati non hanno potuto vedersi riconosciuto il punteggio relativo a servizi dichiarati esclusivamente nelle note e non già valorizzando l'apposita sezione della domanda che lo richiedeva (è il caso del servizio svolto presso scuole paritarie, non valutabile); - non si è inoltre potuto procedere alla valutazione di titoli di studio ulteriori, frequentemente dichiarati dai candidati, ove non correttamente individuati. Più specificamente, l'errore non di rado riscontrato attiene al mancato inserimento della denominazione della laurea, limitandosi per esempio il candidato a dichiarare, pur nella sezione corretta, di essere in possesso di una "laurea triennale o diploma accademico di primo livello" e omettendo tuttavia di compilare l'ulteriore indicazione sottostante che la domanda richiedeva. Al fine di chiarire ogni dubbio, si precisa anche che non si procederà ad alcuna correzione degli errori del tipo di quelli fin qui rappresentati, atteso che ciò apparirebbe contrastante con il generale principio di autoresponsabilità e parità di trattamento tra i candidati di una procedura concorsuale, oltre a comportare un non trascurabile e non giustificabile aggravamento dell'attività dell'amministrazione"*;

- che l'omessa attribuzione del punteggio, derivata dall'asserita mancata precisazione della denominazione della laurea conseguita, è stata causata dall'erronea interpretazione del bando di gara da parte dell'amministrazione;





- che in ogni caso l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio in suo favore per consentire l'integrazione dei requisiti già dichiarati;

Sulla base di tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha domandato al Tribunale l'adozione di una pronuncia costitutiva volta alla correzione del punteggio assegnatole nella graduatoria di merito, previo accertamento del diritto all'assegnazione del punteggio previsto per il titolo posseduto, con conseguente revoca del decreto di approvazione e rettifica della sua collocazione nella predetta graduatoria.

Il Ministero dell'Istruzione, cui è stato regolarmente notificato l'atto introduttivo del giudizio, non si è costituito, rimanendo contumace.

2. Il Tribunale ritiene di non poter accogliere la domanda cautelare, apparendo il giudice ordinario sprovvisto di giurisdizione, verosimilmente da affermare in capo al giudice amministrativo.

Si deve osservare che l'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti al "*diritto all'assunzione*" (comma 1) e riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alle "*procedure concorsuali per l'assunzione*" (comma 4), dettando una regola processuale che appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa di stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che la pubblica amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l'esercizio del potere pubblico attribuito alla p.a. di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto.

Al fine di individuare l'ambito delle controversie in materia di procedure concorsuali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, co. 4 D. Lgs 165/2001, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. del 23 marzo 2017 n. 7483) è necessario adottare una nozione ristretta di "*procedure concorsuali*".

In particolare, rientrerebbero nella giurisdizione del giudice amministrativo solo le controversie attinenti ad atti che vanno dalla pubblicazione del bando sino all'approvazione della graduatoria finale.

Le controversie riguardanti atti a valle dell'approvazione della graduatoria sarebbero sottoposte, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario.

2.1. Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato l'atto di approvazione della graduatoria di merito (decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 0023500 del 28 ottobre 2022) nell'ambito di un concorso per titoli ed esami per la selezione di personale docente,



lamentando la scorretta valutazione di un titolo da parte della commissione giudicatrice, e chiedendo pertanto la revoca del suddetto provvedimento e la rettifica della graduatoria (vd. pag. 12 del ricorso).

La questione sollevata appare afferire a una fase della procedura antecedente all'insorgenza di un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in capo alla ricorrente.

Non vengono difatti in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali.

In particolare, mediante l'impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria appare in contestazione la decisione della commissione giudicatrice, esplicitata nell'avviso prot. 0023588 del 28 ottobre 2022, di non attribuire il punteggio previsto nell'Allegato B al d.m. 325/2021 per il possesso di "*Laurea triennale o Diploma accademico di I livello*" nel caso di omessa indicazione della denominazione del titolo di studio da parte del candidato.

Si tratta di una scelta della commissione giudicatrice, derivata dall'interpretazione fornita alla *lex specialis* di concorso, che involge direttamente i criteri di selezione dei candidati.

Nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che si faccia questione di attività rigidamente vincolata dell'amministrazione.

Infatti, nel corso dello svolgimento della procedura di concorso, tutti i partecipanti restano assoggettati al potere di selezione, che si esercita mediante un procedimento che prende l'avvio da un atto ampiamente discrezionale (il bando) e si svolge mediante attività tutte vincolate (tanto quelle di valutazione di tipo tecnico, che quelle meramente esecutive della *lex specialis*) preordinate all'atto terminale, il quale soltanto determina la nascita di diritti soggettivi.

Non appare pertanto riscontrabile in capo alla ricorrente un diritto soggettivo all'assunzione, quanto piuttosto un interesse legittimo alla corretta valutazione di un titolo di concorso, da cui deriverebbe una nuova collocazione nella graduatoria impugnata.

Alla luce delle considerazioni esposte, deve ritenersi che la giurisdizione sulla controversia in esame sia devoluta al giudice amministrativo.

3. Nessuna pronuncia sulle spese processuali deve essere resa, non avendo anticipato spese il Ministero dell'istruzione, contumace.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *bis* ss. c.p.c., ogni contraria istanza ed eccezione respinta,

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;



- nulla sulle spese;  
Cagliari, 20 marzo 2023

**Il Giudice**  
dott. Matteo Marongiu

Pagina 5

Firmato Da: MARONGIU MATTEO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 491894abbc0678c



**Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si riassume il giudizio indicato, per le seguenti ragioni in

**FATTO E DIRITTO**

L'errata collocazione in graduatoria della ricorrente ne limita le potenziali chiamate della stessa mediante lo scorrimento della graduatoria e le preclude la possibilità di scelte più vantaggiose.

La ricorrente con la menomazione illegittima di 3,75 punti - che non le sono stati computati per la Laurea triennale, che costituisce ulteriore titolo rispetto a quello di accesso, è stata collocata al posto 149 della graduatoria con 188,25 punti, invece che (come sarebbe correttamente dovuto avvenire) al 138 posto con 192 punti complessivi.

**I. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 9, 10 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS: VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 E 2, DEL BANDO - VIOLAZIONE DELL'ART. 10 E 11 DEL D.M. 325 DEL 05.11.2021 E DEL PUNTO "B.9" ("Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso") ALL. B AL D.M. 325 DEL 05.11.2021; ECCESSO DI POTERE: FALSA APPLICAZIONE DEL PRESUPPOSTO - MOTIVAZIONE ERRATA, ILLOGICA, IRRAGIONEVOLE - CONTRADDITTORIETÀ FRA PIÙ ATTI - IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ TRA GRADUATORIA E ATTO DI CHIARIMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL BANDO VIOLATE – TRAVISAMENTO.**

La graduatoria definitiva gravata (doc. **1 bis**), gli atti di approvazione della graduatoria (doc. **1**), nonché la nota di chiarimenti (doc. **2**), sono illegittimi (per le ragioni indicate in epigrafe nel presente motivo) in quanto non tengono conto di ulteriori titoli posseduti dalla ricorrente (ossia **la Laurea Triennale correttamente posseduta e dichiarata dalla medesima e non valutata dall'amministrazione**).

Ma procediamo con ordine.

Con Decreto prot. n. 0023500 del 28 ottobre 2022 (doc. **1**) il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio III, ha approvato la graduatoria di merito del concorso (doc. **1bis**) indetto con D.D. n. 498 del 28 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021, per i posti comuni della scuola primaria per la regione Sardegna.

La domanda del concorso al quale ha partecipato la ricorrente doveva essere compilata in modalità telematica (doc. **7**).

Per la compilazione della domanda la ricorrente doveva riempire delle caselline contenenti rispettivamente i "*dati anagrafici*", il "*tipo di insegnamento e i titoli di accesso*", l'eventuale possesso di "*Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5, (B.9)*", la parte relativa al "*Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. L'insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi*

di istruzione dei paesi U.E. è valutato ove riconducibile alla specificità del posto. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124. (C.1)", l'eventuale possesso di "titoli di precedenza", di "titoli di riserva", eventuali "altre dichiarazioni".

Come previsto dall'art. 7, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 325 del 5 novembre 2021 (doc. 6) [recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106"], **per la valutazione delle prove e dei titoli posseduti dai candidati al concorso de quo "La commissione (avrebbe dovuto assegnare) ai titoli culturali e professionali di cui all'articolo 10 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti."**

L'art. 10 del Decreto in commento dispone espressamente che "L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi."

Vi era poi l'ulteriore sezione che la commissione doveva valutare, nella quale i concorrenti dovevano indicare i titoli non altrimenti valutati e che non avessero costituito titolo di accesso di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (B.9), denominata "Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (B.9)".

L'odierna ricorrente ha proceduto alla compilazione di tale sezione inserendo la seguente dicitura: "Laurea triennale o Diploma accademico di I livello" (doc. 8).

**Ha dunque indicato anche il possesso di ulteriori titoli come richiesto dal bando.**

Per il predetto titolo, l'Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021 (doc. 6 bis) [recante "Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, adottata ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 prevedesse"] prevede, al punto B.9, l'attribuzione di un punteggio **pari a 3,75** per il possesso di "Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (per ciascun titolo)".

La previsione del bando, quindi, non impone l'indicazione di ulteriori specificazioni, ma unicamente l'indicazione del possesso della laurea, senza richiedere il dettaglio della medesima e quindi della sua denominazione.

Ciò anche perché qualunque ulteriore laurea posseduta – non costituente titolo di accesso - avrebbe comportato (a prescindere da quale essa fosse) la determinazione dello stesso punteggio.

La ricorrente è stata illegittimamente collocata nella graduatoria di merito (cfr. graduatoria di merito impugnata - doc. 1 bis) al posto n. 149, con un punteggio pari a 188,25, invece che 192 punti.

L'amministrazione ha obliterato ingiustamente l'attribuzione di 3,75 punti, non valutando la laurea posseduta dalla ricorrente, seppur correttamente indicata, perché – a suo dire – **tale titolo non sarebbe valutabile ove fosse indicato solamente il possesso della laurea senza l'indicazione della denominazione della stessa.**

Al riguardo, infatti, nonostante le chiarissime previsioni del Decreto e dell'allegato B (docc. 6 e 6 bis), con cui l'amministrazione si era auto-vincolata alle modalità di attribuzione dei punteggi, in data 28 ottobre 2022, con avviso prot. n. 0023588, il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Direzione Generale, Ufficio III, ha stabilito mediante la nota di chiarimenti impugnata, pubblicata sul proprio sito istituzionale, che: *“A seguito delle numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni di presunte erroneità trasmesse a questo ufficio da parte di vari candidati in merito ad asserite erroneità dai medesimi riscontrate nell'attribuzione del punteggio spettante per i titoli posseduti, si precisa che: - i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui agli articoli 7 comma 4 e 10 del decreto ministeriale n. 325 del 2021 sono unicamente quelli correttamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi, non essendo giuridicamente ammissibile alcuna successiva integrazione o aggiunta di titoli ulteriori, pur se anteriormente conseguiti; - non sono stati valutati i titoli dichiarati in una sezione della domanda diversa da quella pertinente e corrispondente a quanto previsto dall'allegato B al decreto ministeriale anzidetto. Per tal ragione, taluni candidati non hanno potuto vedersi riconosciuto il punteggio relativo a servizi dichiarati esclusivamente nelle note e non già valorizzando l'apposita sezione della domanda che lo richiedeva (è il caso del servizio svolto presso scuole paritarie, non valutabile); - non si è inoltre potuto procedere alla valutazione di titoli di studio ulteriori, frequentemente dichiarati dai candidati, ove non correttamente individuati. Più specificamente, l'errore non di rado riscontrato attiene al mancato inserimento della denominazione della laurea, limitandosi per esempio il candidato a dichiarare, pur nella sezione corretta, di essere in possesso di una “laurea triennale o diploma accademico di primo livello” e omettendo tuttavia di compilare l'ulteriore indicazione sottostante che la domanda richiedeva. Al fine di chiarire ogni dubbio, si precisa anche che non si procederà ad alcuna correzione degli errori del tipo di quelli fin qui rappresentati, atteso che ciò apparirebbe contrastante con il generale*



principio di autoresponsabilità e parità di trattamento tra i candidati di una procedura concorsuale, oltre a comportare un non trascurabile e non giustificabile aggravamento dell'attività dell'amministrazione." (doc. 2).

Si eccepisce pertanto la violazione delle regole sull'interpretazione delle clausole del bando, giacché **la ricorrente è stata illegittimamente collocata nella graduatoria di merito** (cfr. graduatoria di merito impugnata - doc. 1 bis) **al posto n. 149, con un punteggio pari a 188,25, invece che 192 punti.**

La lesione della posizione giuridica della ricorrente discende dalla mancata valutazione della ulteriore laurea da lei posseduta, nonché dalla mancata instaurazione del soccorso istruttorio, come si dirà infra.

L'atteggiamento dell'amministrazione è davvero arbitrario.

La lesione è lampante se si osserva che - **mentre per le sezioni B.2, B.3, B.4 e B.5** dell'Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021 **la precisazione della denominazione del corso di laurea era esplicitamente imposta dal bando** [letteralmente il bando in tal senso prevedeva che "*B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale **costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese** (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF **costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie** (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.4 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio **costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56 di ambito musicale** (si valuta un solo titolo) Punti 7,50; B.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati (per ciascun titolo) Punti 5"*] – invece, **con riferimento alla sezione B.9** dell'Allegato B al D.M. n. 325 del 05.11.2021 lo stesso non richiedeva, ai fini dell'attribuzione del punteggio, alcuna ulteriore specificazione.

Segnatamente la *lex specialis* e la dicitura contenuta nella griglia telematica da compilare imponevano solamente l'indicazione del possesso della **Laurea triennale o Diploma accademico di I livello** "*non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso di cui ai punti B.2, B.3, B.4 e B.5*".

Si vede subito quindi che la ricorrente non ha ommesso di dichiarare il possesso di titoli da valutare, ma li ha dichiarati correttamente utilizzando perfino la dicitura espressamente richiesta dalla *lex specialis*, tanto più che lo stesso bando era chiarissimo e non imponeva ulteriori specificazioni.

In ogni caso, lo si ribadisce, qualunque tipologia di laurea, ulteriore rispetto a quella dichiarata come titolo di accesso, avrebbe comunque determinato l'attribuzione del medesimo punteggio, cioè 3,75 punti, a prescindere dalla denominazione e dalla tipologia della stessa.

Non può essere smentito (e difatti l'amministrazione non lo contesta) che la laurea sia realmente posseduta dalla ricorrente (doc. 8); le dichiarazioni fornite dai candidati dovevano essere rese ai

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Numero di protocollo:

m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0897607.01-07-2020

Concorso Ordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO  
D.D. 1236 08/08/2019

## DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

### AVVERTENZE

La compilazione della presente istanza avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare:

- i dati riportati dal dipendente assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il dipendente che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- i dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell'art. 46, sono strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 7 del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si invocano pertanto i consolidati principi ermeneutici a cui è vincolata l'amministrazione nella interpretazione dei bandi: *"L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando "de quo", soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative.*

*La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori e preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione; mentre invece le ragioni immanenti, di matrice eurolunitaria, di garanzia della concorrenza che presiedono al settore delle commesse pubbliche vogliono favorire la massima partecipazione delle imprese alla selezione, perché attraverso la massima partecipazione è raggiungibile il miglior risultato non solo per il mercato in sé, ma per la stessa amministrazione appaltante.*

*Invero, le regole della lex specialis di gara vincolano sia i concorrenti, sia la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nel dar loro concreta attuazione. Il rigore formale che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e speditezza, e per altro verso alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, inclusa la parità di condizioni tra i concorrenti". (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307)*

**II. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 6, 9, 10 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 4, DEL BANDO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.M. 325 DEL 05.11.2021 E DEL PUNTO "B.9" ("Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso") ALL. B AL D.M. 325 DEL 05.11.2021; ECCESSO DI POTERE: FALSA APPLICAZIONE DEL PRESUPPOSTO - MOTIVAZIONE ERRATA, ILLOGICA, IRRAGIONEVOLE - CONTRADDITTORIETÀ FRA PIÙ ATTI - IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ TRA GRADUATORIA E ATTO DI CHIARIMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL BANDO VIOLATE – TRAVISAMENTO.**

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse affermare che la *lex specialis* si prestasse ad una qualche ambiguità terminologica (e non è questo il caso), **l'amministrazione non ha comunque ragione**, tanto più che è lo stesso bando a prevedere l'operatività del soccorso istruttorio: "4. *L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.*" (cfr. art. 12 del bando, pag. 12 – doc. 3).

Deve, **anche per il caso in esame**, trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio.

Devono, in ogni caso, essere applicati differenti canoni di interpretazione rispetto a quelli utilizzati dall'amministrazione nel caso *de quo*, atteso che: "*Nel dubbio le clausole della *lex specilis* vanno interpretate in modo da consentire la massima partecipazione; le cause d'esclusione, oltre che tipiche e tassative, devono essere espressamente previste (cfr. Cons. Stato, Ad plen., 6 giugno 2012, n. 21; Ad plen., 25 febbraio 2014, n. 9); il disciplinare di gara è la fonte principale quando non esclusiva delle disposizioni sui requisiti di ammissione e di qualità delle offerte; **il soccorso istruttorio è incombente necessario per dirimere l'equivocità delle disposizioni della *lex specialis*** (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 11 aprile 2011 n. 2230)." (Consiglio di Stato, sez. V, 16.03.2016 n. 1039).*

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che "*In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità*

*dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà" (ex multis, TAR Torino, 08.07.2016 n. 987; Cfr. T.A.R. Torino, sez. I, 30 novembre 2009 n. 3190; in senso analogo, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2016 n. 1024; T.A.R. Salerno, sez. I 09 ottobre 2015, n. 2181; T.A.R. Milano, sez. III 08 luglio 2015 n. 1577).*

In sostanza, al cospetto di un titolo espressamente e correttamente dichiarato, il Ministero avrebbe dovuto instaurare il soccorso istruttorio, che ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione/dei requisiti già prodotti/dichiarati, ma ritenuti dall'amministrazione incompleti o irregolari sotto un profilo formale, e non anche di consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione della domanda.

La decisione del Ministero si rivela fortemente pregiudizievole per la ricorrente che, avendo riportato il punteggio 188,25, laddove il titolo dichiarato fosse stato utilmente considerato, avrebbe potuto collocarsi nella graduatoria **ben dieci posizioni superiori** rispetto a quella in cui risulta posizionata attualmente, per vero a fronte dell'illegittimità della condotta addebitabile all'Amministrazione convenuta. L'Amministrazione ha del tutto omesso di provvedere mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, rendendo illegittima la graduatoria nella parte in cui non ha valutato correttamente ed attribuito il conseguente punteggio ai titoli posseduti dalla ricorrente.

Controvertendo in materia di selezioni pubbliche, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare l'applicabilità del soccorso istruttorio a fattispecie analoghe a quella *de qua* ed il principio di diritto affermato merita in questa sede di essere testualmente richiamato: *"Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, **non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione** (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle*

*domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro - il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza" (Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).*

Volgendosi alla vicenda in esame il titolo è stato correttamente indicato, risulta assente solo la specificazione della classe di laurea che il Ministero, prima di concludere per la non valutabilità dei titoli posseduti, ben poteva richiedere alla candidata di specificare indicando la denominazione della Laurea triennale di I livello conseguita (laurea il cui possesso, si ribadisce, è stato comunque indicato).

Se quindi l'incertezza sui titoli poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio al concorrente, la lesione della sfera giuridica della ricorrente è evidente.

Peraltro, a riprova della illegittimità della condotta posta in essere dall'Amministrazione basti considerare che, come ammesso da quest'ultima nell'ambito dell'avviso pubblicato in data 28 ottobre 2022, sono pervenute al Ministero "numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni di presunte erroneità trasmesse a questo ufficio da parte di vari candidati in merito ad asserite erroneità dai medesimi riscontrate nell'attribuzione del punteggio spettante per i titoli posseduti", ciò ad evidente attestazione della scarsa trasparenza dell'operato statale, nonché della aperta contraddittorietà tra il D.M. n. 325 del 05.11.2021, l'Allegato B più volte menzionato e i provvedimenti di approvazione della graduatoria odiernamente censurati.

In ogni caso, ciò che rileva è che l'Amministrazione ha trascurato di superare l'omissione asseritamente sussistente riscontrata.

In questo senso è evidente come il limite all'attivazione del soccorso istruttorio di cui discorre la giurisprudenza precedentemente richiamata non sia stato valicato (limite si rammenta coincidente con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale).

Qui è d'uopo sottolineare che il requisito è stato correttamente indicato e quindi non si sta andando ad integrare il possesso di requisiti totalmente omessi nella domanda di partecipazione, ma si sta specificando unicamente la classe di laurea.

Inoltre, si evidenzia per un altro verso che pure per la tutela dell'interesse pubblico è preferibile la tutela della posizione soggettiva di chi è in possesso di più titoli e che correttamente ha compilato la domanda, piuttosto che il favorire soggetti meno titolati con minori requisiti.

Col riconoscimento dei titoli di accesso, come già affermato in precedenza, la ricorrente avrebbe maturato **192 punti totali** (di cui 188,25 già riconosciuti + 3,75 punti per il titolo non valutato), che le avrebbero consentito un posizionamento nella graduatoria definitiva al 138° posto.

\*

#### ISTANZA CAUTELARE

In merito al *fumus boni iuris* si confida di aver esposto la sussistenza nella parte che precede.

In merito al *periculum in mora* per effetto del protrarsi dell'attesa fino all'udienza di merito e della pronuncia nel merito del ricorso, l'interesse della ricorrente verrebbe definitivamente frustrato, giacché la decisione non giungerebbe verosimilmente prima della scadenza del periodo di validità delle graduatorie.

In tale maniera, la ricorrente non potrebbe profittare del punteggio corretto che le è dovuto e che le consentirebbe di sopraelevarsi nella graduatoria, non potendo così godere di un posto in graduatoria che le consente la scelta di una sede di servizio per lei assai più vantaggiosa.

\*

#### **Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami per gli altri controinteressati**

In considerazione del rilevante numero dei docenti controinteressati (che occupano la posizione dal posto n. 138 al n. 148 della graduatoria, che precedono la ricorrente nella stessa - cfr. doc. **1 bis**), nonché in considerazione degli eccessivi costi che deriverebbero alla ricorrente per la notifica agli ulteriori controinteressati, si chiede che l'Ecc.mo Collegio Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, anche eventualmente indicando le prescrizioni da seguire per l'effettuazione della stessa.

Primaria	Comune	SARDEGNA	137	NO	MARONGIU	LAURA	18/11/1974	192,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	138	NO	COCCO	DEBORA	07/05/1993	191,75
Primaria	Comune	SARDEGNA	139	NO	MORETTI	LAURA	09/03/1976	191,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	140	NO	CORDA	SARA MARIA	11/07/1993	190,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	141	NO	MURINO	ALICE	11/10/1996	190,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	142	NO	MILIA	SARA	06/04/1995	190,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	143	NO	LEDA D'ITTIRI	MARIA	28/07/1991	190,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	144	NO	MELIS	MICHELA	22/10/1992	189,75
Primaria	Comune	SARDEGNA	145	NO	MURA	LUIGIA MARIA RITA	14/12/1970	189,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	146	NO	CORDA	FRANCESCA	01/11/1991	189,25
Primaria	Comune	SARDEGNA	147	NO	VARGIU	ANNALISA	22/01/1978	188,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	148	NO	VALLIERI	ILENIA	08/04/1980	188,5
Primaria	Comune	SARDEGNA	149	NO	PINNA	MARIA ELENA	07/01/1981	188,25

\*\*\*

#### PQM

Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna accogliere il ricorso e annullare, previa adozione delle misure cautelari più opportune da adottare, i provvedimenti impugnati e tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.



Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che lo stesso è stato assolto con il relativo versamento dinanzi al Giudice Ordinario e che la presente controversia è stata riassunta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.

Con osservanza

Cagliari, lì

Avv. Mauro Schirra

Avv. Cinzia Mazza